

Le Associazioni religiose

Premessa

La Chiesa universale annovera, nel suo ambito, numerose associazioni, società o unioni di fedeli, sia chierici che laici, i quali tendono alla perfezione cristiana mediante l'osservanza, oltre che dei precetti, anche dei consigli evangelici della castità, del distacco dai beni terreni, dell'obbedienza ai legittimi superiori: si tratta di coloro che comunemente vengono denominati «religiosi» (anche se poi questo termine designa ufficialmente solo i membri di una parte di tali associazioni e cioè gli istituti religiosi: v. appresso).

A cominciare dagli *eremiti* dei primi secoli e poi via via con i vari ordini monastici, congrega-zioni, società, etc., tutta la storia della Chiesa è piena di iniziative del genere che, nel tempo (come rileva PETRONCELLI), hanno avuto anche una evoluzione passando da forme cenobiti-che vere e proprie, a comunità più aperte, dedicate, cioè, oltre che alla preghiera, a molteplici altre attività: di predicazione, di apostolato missionario, di istruzione e così via fino a forme recenti di apostolato nel mondo, legate da voti ma senza appartenere a delle vere e proprie comunità.

Di queste forme di associazionismo dei fedeli (ben distinte e di un contenuto ascetico più elevato di quelle esaminate), sempre favorite dalla Chiesa, se ne è occupato il Concilio Vaticano II con il decreto «*Perfectae caritatis*» (sul rinnovamento della vita religiosa): in attuazione degli orientamenti conciliari il Codice dà ora alla materia una compiuta regolamentazione in quasi duecento canoni che, nel loro insieme, costituiscono la 3 parte del libro 2° dedicato al Popolo di Dio.

Di grande importanza, anche se non si tratta di un documento normativo vero e proprio, la esortazione apostolica di Giovanni Paolo II, "Redemptionis donum" del 25 marzo 1984.

Vengono distinti, al riguardo:

a) **istituti di vita consacrata** nei quali i membri promettono di osservare i consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza attraverso l'emissione di voti o di altri sacri vincoli e si uniscono in modo particolare alla Chiesa e al suo ministero (can. 573, § 2). Si suddividono in due grandi categorie:

1) **istituti religiosi**;

2) **istituti secolari**; a seconda che i membri vivano in comunità oppure non conducano vita comune;

b) **società di vita apostolica** i cui membri, pur vivendo in comunità, non pronunciano, tuttavia, alcun voto religioso (can. 731 e segg.).

Li esamineremo in particolare, seguendo questa ripartizione.

Sezione Prima

Norme comuni a tutti gli istituti

di vita consacrata

1. La vita consacrata

Exemplum: Gli Istituti di Vita Consacrata nella Chiesa Cattolica si dividono principalmente in ordini religiosi (vita contemplativa o attiva), congregazioni religiose e istituti secolari. Esempi includono **Francescani** (OFM, Cappuccini), **Gesuiti** (S.J.), **Salesiani** (S.D.B.), **Domenicani** (O.P.), **Agostiniani** (A.A.) e **Camilliani**

La vita consacrata, che è alla base degli omonimi istituti, è definita dal can. 573:

«una forma stabile di vita con la quale i fedeli, seguendo Cristo più da vicino per l'azione dello Spirito Santo, si danno totalmente a Dio amato sopra ogni cosa. In tal modo, dedicandosi con nuovo e speciale titolo al suo onore, alla edificazione della Chiesa e alla salvezza del mondo, sono in grado di tendere alla perfezione della carità nel

servizio del Regno di Dio e, divenuti nella Chiesa segno luminoso, preannunciano la gloria celeste».

Tale forma di vita viene liberamente abbracciata, negli istituti, detti appunto di vita consacrata ed eretti canonicamente dalla competente autorità ecclesiastica, da quei fedeli i quali, chiamati da Dio per speciale vocazione (can. 574, § 2), promettono, mediante voti o altri vincoli, di volere osservare i consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza (can. 573, § 2) [I consigli evangelici, fondati sull'insegnamento e sull'esempio di Cristo Maestro, sono un dono divino che la Chiesa ha ricevuto dal Signore (can. 575); spetta ad essa interpretarli, regolarne la prassi con leggi e costituire forme stabili di vita consacrata (can. 576)]

Va sottolineato, al riguardo, anche al lume del più recente insegnamento pontificio (v. Esortaz. apost. «Redemptionis donum»), che:

- **il consiglio evangelico della castità** è una «indicazione di quella particolare possibilità che per il cuore umano, sia dell'uomo sia della donna, costituisce l'amore sponsale-di Cristo stesso» e comporta l'obbligo della perfetta continenza nel celibato (can. 599);
- **il consiglio evangelico della povertà** consente di comprendere «la povertà di Cristo che nasconde l'infinita ricchezza di Dio» e comporta la limitazione e la dipendenza nell'uso e nella disposizione dei beni secondo le norme dei singoli istituti (can. 600);
- **il consiglio evangelico dell'obbedienza** è «la chiamata che scaturisce dall'obbedienza di Cristo fino alla morte» e «alla morte di Croce» e comporta l'obbligo di sottomettere la propria volontà ai legittimi superiori, quali rappresentanti di Dio (can. 601) (Il voto di obbedienza è l'argomento più discusso e studiato della vita consacrata. Molti elementi contribuiscono a questo vivo interesse; BOLOGNINI ce ne indica alcuni:

lo spirito critico, il senso della propria dignità e responsabilità, la valorizzazione della persona umana, una nuova visione dei valori, il processo della democratizzazione, della socializzazione, di secolarizzazione, dell'umanesimo, del naturalismo e soprattutto la crisi di fede.)

Exemplum. I consigli evangelici sono tre indicazioni di vita—**povertà, castità e obbedienza**—proposte da Gesù nel Vangelo come via per la perfezione cristiana, liberamente abbracciate per imitare il suo stile di vita. A differenza dei comandamenti, non sono obbligatori per tutti, ma rappresentano un dono e una vocazione speciale, spesso assunti tramite voti da religiosi, consacrati e preti diocesani.

Ecco esempi concreti di come si vivono:

- **Povertà (volontaria):**
 - Vivere con sobrietà, rinunciando al superfluo per condividere con i bisognosi.
 - Mettere in comune i beni, come i primi cristiani, o, per i religiosi, non possedere nulla di proprio.
 - Considerare Dio come l'unica vera ricchezza (il "tesoro in cielo").
- **Castità (perfetta o celibato per il Regno):**
 - Il celibato per il Regno dei Cieli, rinunciando al matrimonio per dedicare il proprio cuore indiviso a Dio.
 - Vivere l'amore come dono gratuito e puro, senza secondi fini, rispettando la castità del corpo e dello spirito.
 - Seguire l'esempio della verginità di Gesù.
- **Obbedienza (perfetta):**
 - Sottomettere la propria volontà a quella di Dio, come Gesù che non cercava la propria volontà, ma quella del Padre.
 - Obbedire ai legittimi superiori (nella vita religiosa) o al vescovo (per i preti) come espressione della volontà divina.
 - Vivere la libertà interiore, liberandosi dal proprio egoismo.

Differenza chiave: Mentre i comandamenti sono obbligatori per la salvezza, i consigli evangelici sono "consigli" per raggiungere la pienezza della carità

Va infine osservato che i consacrati non costituiscono una ulteriore categoria di fedeli, intermedia tra quella dei chierici e dei laici: il Codice, tuttavia, precisa (can. 207, § 2 e can. 574, § 1) che il loro stato (status religiosus): «quantunque non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia alla sua vita e alla sua santità» (È opportuno ricordare che, a mente del can. 606, le nonne stabilite per gli istituti di vita consacrata e i loro membri, valgono, di regola, per l'uno e per l'altro sesso.)

2. Varietà di istituti e di forme di vita

Nella Chiesa, come ci ricorda il can. 577, gli istituti di vita consacrata sono moltissimi, con doni differenti secondo la grazia loro concessa; è difficile, se non impossibile, farne una classificazione in base allo scopo o ai fini.

Per sua natura lo stato di vita consacrata non è né clericale né laicale (can. 588), purtuttavia gli istituti assumono l'una o l'altra di queste denominazioni; si dice, infatti:

- **istituto clericale** quello che, secondo il progetto del fondatore, o per legittima tradizione, è sotto la guida di chierici e assume l'esercizio dell'ordine sacro e come tale è riconosciuto dall'autorità ecclesiastica;

Exemplum. Un istituto di vita consacrata clericale è un ordine o congregazione religiosa in cui la maggioranza dei membri sono sacerdoti (chierici) e la cui missione prevede la cura delle anime e il ministero pastorale, governato da chierici stessi. Esempi classici includono i **Gesuiti (Compagnia di Gesù)**, i **Salesiani di Don Bosco**, i **Camilliani** e i **Francescani**.

Esempi di Istituti Clericali:

- **Compagnia di Gesù (S.I. - Gesuiti):** Fondati da Sant'Ignazio di Loyola, noti per l'insegnamento e l'attività missionaria.
- **Società Salesiana di San Giovanni Bosco (S.D.B. - Salesiani):** Dediti all'educazione della gioventù.
- **Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi (M.I. - Camilliani):** Fondati da San Camillo de Lellis per l'assistenza agli ammalati.
- **Ordine dei Frati Minori (O.F.M. - Francescani):** Ordine mendicante dedito all'evangelizzazione.
- **Rogazionisti del Cuore di Gesù (R.C.I.):** Congregazione clericale.
- **Legionari di Cristo (L.C.):** Congregazione dedita all'apostolato.

Questi istituti si distinguono per il fatto che la responsabilità della guida e del governo dell'istituto è affidata ai sacerdoti.

- **istituto laicale** quello che, riconosciuto come tale dalla Chiesa, in forza della sua natura, dell'indole e del fine, ha un compito specifico determinato dal fondatore o da una legittima tradizione che non comporta l'esercizio dell'ordine sacro.

Exemplum Un istituto di vita consacrata laicale è una forma di consacrazione in cui i fedeli (laici o sacerdoti diocesani) si impegnano a vivere i consigli evangelici (povertà, castità, obbedienza) rimanendo nel proprio contesto di vita ordinario, senza vita comune o abito

religioso. Esempi chiave sono gli istituti secolari come la Compagnia di San Paolo e l'Istituto del Prado.

Esempi di Istituti di Vita Consacrata Laicale (Istituti Secolari):

- **Compagnia di S. Paolo** Fondata nel 1920 a Milano, è un istituto secolare composto da laici che si impegnano a vivere il Vangelo nel mondo.
- **Istituto del Prado:** Fondata dal Beato Antoine Chevrier, è un istituto che unisce sacerdoti e laici consacrati.
- **Missionari della Regalità di Cristo:** Ispirati alla spiritualità francescana, vivono la consacrazione nel contesto lavorativo e sociale.
- **Istituto Secolare Cristo Re:** Nato per la diffusione del Vangelo negli ambienti di lavoro.
- **Piccole Apostole della Carità:** Legate all'associazione "La Nostra Famiglia", si dedicano all'assistenza dei disabili.
- **Istituto Nostra Signora della Vita:** Fondata nel 1932, si concentra sulla preghiera e la vita contemplativa nel mondo.

Caratteristiche principali:

- **Secolarità:** I membri vivono da soli, in famiglia o in piccoli gruppi, mantenendosi col proprio lavoro.
- **Consacrazione:** Professano i consigli evangelici (povertà, castità, obbedienza).
- **Missione:** Santificare il mondo operando dall'interno di esso, trasformando le realtà temporali.

Per quanto concerne, invece, la posizione giuridica (can. 589), l'istituto di vita consacrata si dice:

- **di diritto pontificio**, se eretto ed approvato con formale decreto della Sede Apostolica;

Exemplum Un istituto di vita consacrata di diritto pontificio è un ordine o congregazione approvato direttamente dalla Santa Sede. Un istituto clericale è strutturalmente guidato da sacerdoti, finalizzato all'esercizio dell'Ordine Sacro. Un esempio principale è la Compagnia di Gesù (Gesuiti), istituto di diritto pontificio e clericale.

Caratteristiche del "diritto pontificio"

- **Approvazione:** Eretto o approvato dalla Sede Apostolica con decreto formale.
- **Giurisdizione:** Sottoposto direttamente al Papa per quanto riguarda la vita interna e l'apostolato, solitamente tramite il Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata.

Caratteristiche dell'istituto "clericale"

- **Governo:** I superiori maggiori sono solitamente sacerdoti (chierici).
- **Finalità:** La specifica missione include il ministero pastorale, l'amministrazione dei sacramenti e l'esercizio dell'ordine sacro.

Esempi di Istituti di Diritto Pontificio Clericali

1. **Compagnia di Gesù (S.I.):** Fondata da sant'Ignazio di Loyola, sono uno degli esempi più noti, nati clericali e di diritto pontificio.
2. **Ordine dei Frati Predicatori (Domenicani):** Ordine mendicante clericale.
3. **Congregazione del Santissimo Redentore (Redentoristi):** Congregazione dedicata alle missioni.
4. **Salesiani di Don Bosco (S.D.B.):** Congregazione clericale dedicata all'educazione.

Questi istituti si distinguono dagli istituti "laicali" (non governati da sacerdoti) o di "diritto diocesano" (approvati solo dal vescovo locale)

- **di diritto diocesano**, se eretto dal Vescovo diocesano ma senza conseguire il decreto di approvazione della Sede Apostolica.

Exemplum Esempi concreti e tipologie:

- **Congregazioni di diritto diocesano:** Spesso sono ordini religiosi femminili o maschili che operano solo in una o poche diocesi (es. congregazioni nate nel XX secolo per l'educazione o l'assistenza locale).
- **Istituti secolari (di diritto diocesano):** Gruppi di laici o chierici che vivono la consacrazione nel mondo senza voti pubblici.
 - *Esempio:* Molti istituti secolari iniziano il loro percorso come diritto diocesano, come la **Compagnia di San Paolo** o l'**Istituto dei sacerdoti del Cuore di Gesù** (spesso associati a movimenti laicali o sacerdoti diocesani).
- **Associazioni di fedeli:** Gruppi in via di riconoscimento, che dopo un tempo di sperimentazione (diocesano) possono evolvere in diritto pontificio.

Caratteristiche chiave:

- **Erezione:** Avviene tramite decreto del Vescovo diocesano.
- **Controllo:** Il Vescovo ne approva le costituzioni e ne cura la vita interna.
- **Scopo:** Rispondere ad esigenze specifiche del territorio, spesso con forte impronta carismatica
-

Oltre ai veri e propri istituti di vita consacrata, la Chiesa riconosce:

- a) **la vita eremitica o anacoretica** con la quale i fedeli, con la più severa segregazione dal mondo nel silenzio della solitudine con la preghiera e la penitenza dedicano la propria vita alla lode di Dio e alla salvezza del mondo. Dal punto di vista giuridico-canonico è considerato eremita colui che, oltre a seguire i tre consigli evangelici, con voto o altro vincolo sacro, si professa pubblicamente nelle mani del Vescovo diocesano e sotto la guida del medesimo osserva la propria regola di vita (can. 603, § 2);
- b) **l'ordine delle vergini** le quali, emettendo il santo proposito di seguire Cristo più da vicino, sono consacrate a Dio dal Vescovo diocesano secondo un rito liturgico approvato e, unite in mistiche nozze a Cristo Figlio di Dio, si dedicano al servizio della Chiesa; esse possono associarsi per osservare più fedelmente il loro proposito e aiutarsi reciprocamente

nello svolgere quel servizio alla Chiesa che è confacente al loro stato (can. 604).

3. Erezione, trasformazione ed estinzione degli istituti

Solo alla Sede Apostolica spetta approvare nuove forme di vita consacrata (can. 605); i Vescovi diocesani, però, hanno facoltà di erigere nel proprio territorio, con formale decreto, dopo aver consultato la Santa Sede, istituti di vita consacrata. Sono riservate alla Sede Apostolica fusioni ed unioni di istituti nonché la costituzione di federazioni e confederazioni (can. 582) così come è di esclusiva competenza della stessa Sede la soppressione di un istituto e la decisione sui suoi beni (can. 584).

Sono invece devolute all'autorità competente dell'istituto:

- a) l'aggregazione di un istituto a un altro (can. 580);
- b) la divisione e ogni altra trasformazione interna (can. 581);
- c) la soppressione di parti dell'istituto (can. 585), fermo restando che ogni modifica di elementi già approvati dalla Sede Apostolica, non può effettuarsi senza il suo benestare (can. 583).

4. Identità ed autonomia degli istituti

La Chiesa si preoccupa in modo particolare che venga mantenuta integra la identità dell'istituto di vita consacrata.

Va tenuto presente che tutti gli istituti oggi esistenti sono nati sotto la spinta della volontà e della iniziativa individuale di un fondatore sì che si può affermare, con la migliore dottrina (FELICIANI, MOULIN), che “una concezione pluralistica dell'uomo e della sua vocazione ha generalmente presieduto al loro sviluppo e alla loro organizzazione”.

A tal proposito il Codice sancisce che l'intendimento e i progetti dei fondatori, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto (cose che, insieme alla sana tradizione, costituiscono il patrimonio dell'istituto stesso)

siano da tutti fedelmente custoditi (can. 578). È riconosciuta, pertanto, ad ogni istituto una giusta autonomia di vita e di governo, per la quale godono di una propria disciplina utile alla conservazione del loro patrimonio (v. ante) che i Vescovi debbono favorire e difendere (can. 586)

Perché la vocazione e la identità siano più fedelmente custodite, è prescritto (can. 587) che ogni istituto abbia un codice fondamentale (o costituzioni) che deve contenere, oltre a ciò che è previsto dal can. 578 circa la volontà dei fondatori (v. ante), le norme fondamentali relative al proprio governo e alla disciplina dei membri, la loro accettazione e formazione e anche l'oggetto proprio dei sacri vincoli .

Tale codice è approvato dalla competente autorità della Chiesa e soltanto con il suo consenso può essere modificato.

5. Rapporti tra istituti e autorità ecclesiastica

Gli istituti di vita consacrata, in quanto dedicati in modo speciale al servizio di Dio e di tutta la Chiesa, sono soggetti alla suprema autorità della Chiesa stessa ed i singoli membri sono tenuti, ad obbedire al Sommo Pontefice come loro supremo Superiore anche in forza del sacro vincolo dell'obbedienza (can. 590).

Il can. 592 prescrive che, nei tempi prestabiliti, ciascun supremo Moderatore invii alla Santa Sede una breve relazione sullo stato e sulla vita del proprio istituto.

Fermo il principio del rispetto della autonomia dei singoli istituti, quelli di diritto pontificio sono sottoposti, per quanto concerne il regime interno e la disciplina, direttamente ed esclusivamente alla Sede Apostolica (can. 593) mentre quelli di diritto diocesano sono sotto la speciale cura del Vescovo diocesano (can. 594).

Il Sommo Pontefice può, tuttavia, in vista di un vantaggio comune, esimere un istituto dal governo del Vescovo diocesano, sottoponendolo solo a sé o ad altra autorità ecclesiastica (c.d. istituti esenti) (can. 591).

6. Rapporti interni degli istituti

Essi si basano su tre punti basilari

A) I superiori e i capitoli degli istituti di vita consacrata hanno, sui membri, quella potestà che è prevista e definita nel diritto comune e nelle costituzioni (nel vecchio codice denominata potestà dominativa) negli istituti clericali di diritto pontificio hanno anche la potestà ecclesiastica di governo, tanto per il foro esterno quanto per quello interno (can. 596).

B) Negli istituti può essere ammesso qualunque cattolico, uomo o donna, che possenga i seguenti requisiti (can 597)

- sia fornito di retta intenzione
- abbia le qualità richieste dal diritto comune e da quello proprio dell'istituto
- non sia ostacolato da impedimento alcuno;
- sia adeguatamente preparato.

C) Là vita fraterna, per la quale tutti i membri sono radunati in Cristo come una sola peculiare famiglia, è considerata l'elemento intrinseco di ogni forma di vita consacrata (can 602)

Essa deve essere organizzata in modo che:

- a) Riesca per tutti un aiuto reciproco nel realizzare la vocazione propria di ciascuno
- b) I membri, con la comunione fraterna radicata e fondata nella carità siano esempio di riconciliazione universale in Cristo

Sezione Seconda

Gli istituti religiosi

1. Generalità

Esempium Gli istituti religiosi sono organizzazioni canoniche i cui membri emettono voti pubblici di povertà, castità e obbedienza, vivendo in comunità. Esempi includono ordini storici come Benedettini, Francescani e Domenicani, o congregazioni moderne come i Salesiani e le Piccole Ancelle di Cristo Re, spesso attivi nell'educazione, assistenza sanitaria e spiritualità.

Esempi di Istituti Religiosi Femminili:

- **Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento:** Dedite all'adorazione eucaristica.
- **Suore Agostiniane Missionarie:** Impegnate in attività missionarie ed educative.
- **Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli:** Fondate per il servizio ai poveri e malati.
- **Piccole Ancelle di Cristo Re:** Gestiscono strutture di accoglienza e spiritualità (es. a Roma).

Esempi di Istituti Religiosi Maschili:

- **Compagnia di Gesù (Gesuiti):** Noto per l'impegno nell'educazione e cultura.
- **Ordine dei Frati Minori (Francescani):** Focalizzati su evangelizzazione e aiuto ai poveri.
- **Società Salesiana di San Giovanni Bosco (Salesiani):** Dedicati all'istruzione e formazione dei giovani.
- **Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio (Fatebenefratelli):** Specializzati nella gestione di ospedali.

Istituti Secolari (esempio specifico):

- **Piccole Apostole della carità** legate all'associazione "La nostra famiglia" per la riabilitazione.

Questi enti gestiscono anche strutture di accoglienza come la *Casa per Ferie Istituto Sacro Cuore* a Macugnaga o il *Centro di Spiritualità Barbara Micarelli* ad Assisi.

A) Definizione

Gli istituti religiosi costituiscono, nella vita della Chiesa, per tradizioni storiche, per numero dei membri, etc., la concretizzazione classica e più elevata dell'esercizio della vita consacrata (definita in questo caso vita religiosa», can. 607 §1) i loro membri sono quelli che normalmente indichiamo col termine di religiosi.

Il nuovo codice definisce ora l'istituto religioso «come una società i cui membri, secondo il diritto proprio, emettono i voti pubblici, perpetui o temporanei da rinnovarsi alla scadenza, e conducono vita fraterna in comunità (can. 607, § 2), rendendo una testimonianza pubblica a Cristo e alla Chiesa, che comporta quella separazione dal mondo che è propria dell'indole e delle finalità di cia-scun istituto» (can. 607, § 3).

Elementi fondamentali perché una società possa definirsi istituto religioso sono dunque:

- a) che essa sia ordinata secondo una propria regola o costituzione, approvata formalmente e positivamente dalla competente autorità ecclesiastica; da ciò il termine di regolari usato per indicare i suoi componenti;
- b) che essa comporti vita comune, intesa come stabile coabitazione o dimora sotto lo stesso tetto e partecipazione alle generali attività, sotto il governo del legittimo Superiore e secondo le norme fissate dallo statuto (l'assenza di vita comune distingue dagli istituti religiosi, quelli secolari: v. appresso);
- c) che i componenti abbiano pronunciato i ricordati voti pubblici (la mancanza di voti pubblici distingue, invece, dagli istituti religiosi, le società di vita apostolica: v. appresso).

B) Tipologia

Oltre alle distinzioni comuni a tutti gli istituti di vita consacrata gli istituti religiosi, secondo il Codice, si dividono

- 1) in ragione del fine in:
 - a) istituti di vita esclusivamente contemplativa (es.: i camaldolesi), i cui membri non possono essere chiamati in nessun caso a prestare la loro collaborazione nel ministero pastorale diretto, poiché il loro carisma è di collaborare ad esso con l'eccelso sacrificio di lode che offrono a Dio (can. 674);
 - b) istituti di vita contemplativa (es.: i benedettini), i cui membri, oltre al 1° esercizio preferenziale della contemplazione, si dedicano anche, secondo il diritto proprio, a opere di apostolato diretto (can. 667, § 2);
 - c) istituti di attività apostolica (es.: domenicani, francescani, gesuiti), i cui membri si dedicano in forza delle loro costituzioni, in modo

preferenziale **all'azione apostolica**, poiché questa appartiene alla loro stessa natura (can. 675);

2) in ragione del sesso in:

a) **istituti di monaci** dediti prevalentemente o in modo preferenziale alla contemplazione (cann. 613, § 1; 616, § 4; 630, § 9);

b) **istituti di monache** dedite anch'esse esclusivamente o in modo preferenziale alla contemplazione (cann. 614; 616, § 4; 630, § 3);

3) il Codice nomina anche **i canonici regolari** (can. 613, § 1), così chiamati perché hanno unito la vita religiosa apostolica con la dignità o ufficio canonica (es.: canonici regolari lateranensi).

Exemplum. **I Canonici Regolari** sono sacerdoti o religiosi che vivono in comunità secondo una regola (solitamente quella di Sant'Agostino), unendo la vita consacrata (voti) con l'esercizio del ministero sacerdotale e la celebrazione solenne della liturgia.

Il canone 613 del Codice di Diritto Canonico stabilisce che le case religiose devono essere erette con l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo, diventando autonomi o facenti parte di una Congregazione.

Esempi di Ordini di Canonici Regolari

- **Canonici Regolari di Sant'Agostino (CRSA):** L'ordine più rappresentativo che segue la regola di Sant'Agostino.
- **Ordine dei Crocigeri (OSC):** Un ordine di canonici regolari.
- **Canonici Regolari Premostratensi (OPraem):** Fondati da San Norberto.
- **Congregazione del Gran San Bernardo:** Famosi per il loro ruolo storico di assistenza sui passi alpini.

Esempio Pratico (Can. 613)

Una congregazione di canonici regolari che vuole aprire una nuova **comunità religiosa** (una "casa") in una diocesi per gestire un santuario o una parrocchia, deve ottenere il consenso scritto del Vescovo diocesano. Questo atto di erezione stabilisce che quella comunità è legittimamente riconosciuta e opera sotto la responsabilità del superiore dell'ordine, pur in comunione con la chiesa locale.

Ulrich Rhode SJ +1

In sintesi, i canonici regolari si distinguono dai monaci per la loro dedizione al ministero pastorale attivo e dalla vita canonica in comunità.

2. Casa religiosa: definizione, erezione e soppressione

L'esigenza della vita comune fa sì che la struttura fondamentale dell'istituto religioso sia rappresentata dalla casa religiosa (variamente denominata: monastero, convento, abbazia etc.).

Secondo le disposizioni del Codice (can. 608) la casa religiosa legittimamente costituita è il luogo:

- ove deve abitare la comunità religiosa, sotto l'autorità di un Superiore designato a norma del diritto;
- ove vi sia almeno un oratorio, in cui si celebri e si conservi l'Eucaristia, in modo che sia veramente il centro della comunità.

La erezione di una casa religiosa, che deve tener presenti l'utilità della Chiesa e dell'Istituto nonché le esigenze della vita religiosa dei membri e delle loro necessità pratiche (can. 610), avviene a norma delle costituzioni, previo consenso scritto del Vescovo diocesano (can. 609, § 1) (Per l'erezione di un monastero di monache si richiede, inoltre, il benestare della Sede Apostolica (can. 609, § 2).

Tale consenso comporta il diritto (can. 611):

- 1) di vivere secondo l'indole propria ed i fini specifici dell'istituto;
- 2) di esercitare le opere proprie dell'istituto a norma del diritto e delle eventuali condizioni apposte all'atto del consenso;
- 3) per gli istituti clericali di avere una chiesa e di esercitarvi il sacro ministero a norma del diritto.

La soppressione di una casa religiosa è di competenza del Moderatore supremo dell'istituto, sentito, comunque, il competente Vescovo diocesano (can. 616, § 1): la destinazione dei beni è regolata dalle norme interne dell'Istituto, fatta salva la volontà del fondatore e degli offerenti nonché eventuali diritti acquisiti.

È riservata invece alla Santa Sede la competenza per la soppressione dell'unica casa di un istituto o di un monastero. Sui iuris di monache.

3. Il governo degli istituti: i Superiori e i Consigli

La dottrina canonica intende per Superiore, la persona fisica che, in virtù del suo ufficio, esercita in nome proprio o altrui, la potestà religiosa ordinaria.

Si distinguono al riguardo:

- a) **il Moderatore supremo (detto anche «superiore generale»)** il quale ha potestà su tutte le province (Con nome di provincia si designa «l'unione di più case che costituisce una parte immediata dell'istituto sotto il medesimo Superiore ed è canonicamente eretta dalla legittima autorità» (can. 622), le case e i membri dell'istituto, da esercitare a norma del diritto proprio (can. 622);
- b) **gli altri Superiori i quali godono di analoga potestà nell'ambito, però, del proprio incarico.**

I Superiori vengono denominati:

- **Superiori maggiori**, quelli che governano l'intero istituto o una sua provincia (o parte dell'istituto ad essa equiparata) ovvero una casa. Sui iuris, nonché i rispettivi Vicari (can. 620);
- **Superiori minori**, quelli che governano le singole case (correntemente li indichiamo come priore, padre guardiano, madre superiora, etc.,).

Per la nomina o per la elezione a Superiore il Codice richiede, come unico requisito, un certo tempo di professione perpetua o definitiva, da determinarsi secondo le costituzioni (can. 623 **Il Moderatore supremo deve essere designato mediante elezione canonica, a norma delle costituzioni (can. 625, § 1), da parte del capitolo (can. 631, § 1) (l'elezione del Moderatore supremo di un istituto di diritto diocesano, così come quella dell'Abate di un monastero. Sui iuris deve essere presieduta dal Vescovo della sede principale (can 631 § 2).**

Gli altri Superiori sono designati in base a ciò che prevedono le costituzioni: il Codice (can. 631 § 3) prescrive, comunque, in caso di elezione, la convalida da parte del Superiore maggiore competente, e, in caso di nomina diretta, la necessità di una preventiva consultazione.

La durata in carica dei Superiori è improntata ai principi della temporaneità, non continuità, amovibilità (can. 624); solo per i Moderatori supremi e per i Superiori delle case *sui iuris* (ad es. Abati) le costituzioni possono prevedere la nomina a tempo indeterminato (è il caso, ad es., del Moderatore supremo della Compagnia di Gesù «Preposito generale», eletto a vita). L'esercizio della potestà da parte dei Superiori, disciplinato dai canoni 617-619, deve avvenire «in spirito di servizio sforzandosi di edificare una fraterna comunità in Cristo, nella quale, prima; di ogni cosa, venga ricercato e amato Dio».

Costituiscono obblighi particolari per i Superiori:

- la **residenza** nella propria casa col divieto di allontanarsene se non nei casi previsti dal diritto interno (can. 629);
- la **visita frequente** delle case e dei religiosi loro affidati (can. 628);
- il **rispetto della debita libertà dei religiosi loro affidati**., per quanto riguarda il sacramento della penitenza e la direzione spirituale (can. 630).

I Superiori, a qualsiasi livello, debbono avere un Consiglio (ben distinto dal capitolo: v. appresso) del cui aiuto si servono nell'esercizio delle loro funzioni (can. 627): oltre quanto previsto dal diritto comune, sarà il diritto particolare a stabilire i casi in cui, per la validità dell'atto, è richiesto consenso (parere obbligatorio vincolante) o solo consiglio (semplice parere) a norma del can. 127.

4. Segue: I Capitoli

Il Capitolo è un organismo collegiale di governo degli istituti religiosi.

Esso si differenzia dal Consiglio :

- a) per il fatto che questo ha come fine di essere d'aiuto al superiore, mentre il capitolo ha quello di stabilire ciò che il superiore, suo suddito, deve fare;
- b) per il fatto che il capitolo rappresenta l'istituto, la provincia, la casa, mentre il consiglio non rappresenta nessuno.

In relazione al livello di governo il capitolo può essere generale, provinciale locale.

Il più importante è senz'altro il capitolo generale che negli istituti religiosi assomma la massima autorità ed è formato in modo tale da rappresentare l'intero istituto e risultare, quindi, «vero segno della sua unità nella carità» (can. 631).

Il capitolo generale (la cui composizione e il cui funzionamento sono regolamentati dalle costituzioni) ha il compito (can. 631) di:

- a) tutelare il patrimonio dell'istituto (v. can. 578) promuovendone un adeguato rinnovamento;
- b) eleggere il Moderatore supremo;
- c) trattare gli affari di maggiore importanza;
- d) emanare norme che tutti sono tenuti ad osservare.

Per quanto concerne altri capitoli e assemblee simili, spetta al diritto interno stabilirne natura, autorità, composizione, modo di procedere e tempo di celebrazione (can. 632): questi mezzi di partecipazione e di consultazione debbono esprimere in ogni modo la cura e la partecipazione di tutti i membri al bene dell'intero istituto o della comunità (can. 633).

5. Segue: I beni temporali e la loro amministrazione

Gli istituti, le province e le case in quanto persone giuridiche ipso iure, hanno la capacità di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali

a meno che tale capacità non venga esclusa o ridotta dalle costituzioni.

Va tuttavia evitata ogni apparenza di lusso, di eccessivo guadagno e di accumulo di beni (can.634) anzi gli istituti, giusta il suggerimento del can. 640, debbono «adoperarsi per dare una testimonianza in certo modo collettiva di carità e di povertà e, nella misura delle proprie disponibilità, destinare qualcosa dei propri beni per le necessità della Chiesa e per contribuire a soccorrere i bisognosi».

I beni temporali degli istituti religiosi, in quanto beni ecclesiastici, sono regolati dalle disposizioni del Codice (Libro V) e dalle norme particolari emanate dai singoli istituti (can. 635).

All'amministrazione dei beni provvede l'economo, distinto dal Superiore, di istituire presso ogni istituto e ogni provincia e, se possibile, nelle comunità locali (can. 635); egli opera sotto la direzione del rispettivo Superiore ed ha l'obbligo di presentare, nei tempi e nei modi prescritti, il rendiconto

Il diritto proprio, nell'ambito del diritto universale, determina quanto attiene la validità degli atti di amministrazione (ordinaria e straordinaria), della alienazioni e degli altri affari che possano recare nocumento alla condizione patrimoniale della persona giuridica religiosa (can. 638) (IO).

Circa la responsabilità per insolvenza dei debiti essa ricade di norma sull'istituto quale persona giuridica (can. 639): può ricadere sul singolo religioso in due casi:

- 1) se il religioso ha concluso affari dell'istituto però senza licenza del Superiore;
- 2) se il religioso, con licenza del Superiore, ha contratto debiti e oneri sui beni propri.

6. Ammissione e formazione dei membri degli istituti: il noviziato

L'ammissione in un qualsiasi istituto religioso consta di due stadi (DEL

GIUDICE V.):

- 1) il **noviziato** che è un periodo di preparazione e di prova della durata mini-ma di un anno (e non superiore comunque a due);
- 2) la **professione temporanea**, di durata variabile tra i tre e i sei anni, che separa la fine del noviziato dalla professione perpetua (di questo secondo stadio parleremo al § 7).

Il **noviziato, con il quale si inizia la vita nell'istituto, ha questi scopi:**

- **aiutare** i novizi a prendere coscienza della loro vocazione specifica;
- **far sperimentare il modo di vita dell'istituto;**
- **formare mente e cuore secondo lo spirito dell'istituto;**
- **provare le intenzioni e la idoneità dei novizi.**

L'ammissione al noviziato è di competenza dei Superiori maggiori (can. 641) ed è condizionata

all'esistenza di particolari requisiti e all'assenza di determinati impedimenti, tutti

dettagliatamente previsti dai canoni 642-645.

Il noviziato deve essere fatto in una apposita «casa», detta appunto casa del noviziato (can. 647), sotto la guida del maestro dei novizi appositamente designato dai Superiori (can. 651).

In ogni momento il novizio può lasciare liberamente l'istituto così come può dimetterlo l'autorità competente (can. 653, § 1).

Al termine del noviziato, il novizio, se ritenuto idoneo, è ammesso alla professione temporanea, altrimenti viene dimesso (can. 653, § 2).

7. Segue: La professione religiosa

S'intende per professione religiosa l'atto con il quale i membri di un istituto religioso dopo il noviziato, assumono, con voto pubblico, l'osservanza dei tre consigli evangelici, sono consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e

vengono incorporati all'istituto con i diritti e i doveri definiti dal diritto (can.654).

Da quel momento i novizi assumono la qualifica di membri professi dell'istituto.

A seconda della durata la professione può essere temporanea e perpetua, la prima preliminare e preparatoria alla seconda.

La professione temporanea (per la cui validità è richiesta l'età di 18 anni) viene emessa per un periodo, variabile da istituto a istituto, comunque non, inferiore a tre anni né superiore a sei (can. 655).

Scaduto il periodo prescritto, il religioso, ritenuto idoneo, viene a sua richiesta, ammesso o alla rinnovazione della professione temporanea ovvero alla professione perpetua: in caso contrario deve lasciare l'istituto (can. 657).

Per l'ammissione alla professione perpetua è richiesto il compimento del 21 ° anno di età (can.

658) (La professione perpetua deve essere registrata nel libro dei battezzati (can. 535, § 2) e, a tal uopo, è previsto che il superiore inoltri l'opportuna comunicazione al parroco competente).

8.Segue: La formazione dei religiosi

La formazione dei membri di un istituto religioso non termina né col noviziato né con la prima professione ma continua e si completa successivamente in modo che essi «possano condurre più integralmente la vita propria dell'istituto e rendersi meglio idonei a realizzarne la missione» (can. 659).

È compito del diritto particolare fissare i contenuti e i tempi di tale formazione tenute presenti le necessità della Chiesa e le condizioni delle persone e dei tempi, come esige il fine e l'indole dell'istituto. Per i membri che si preparano a ricevere gli ordini sacri, la formazione è regolata sia

dal diritto universale che dal piano di studi (ratio studiorum) proprio dell'istituto.

Va comunque sottolineato che i religiosi devono curare per tutta la vita la propria formazione spirituale, dottrinale e pratica ed i Superiori debbono loro procurare mezzi e tempo (can. 661).

9.Obblighi e diritti degli istituti e dei loro membri

Essi sono contemplati nei canoni 662-672 che nel loro insieme possono essere considerati un vero e proprio Statuto dei religiosi con il quale debbono armonizzarsi i precetti delle costituzioni dei singoli istituti, e che ha la sua dichiarazione programmatica nel can. 662:

«I religiosi abbiano, come suprema regola di vita, la sequela di Cristo proposta dal Vangelo ed espressa nelle costituzioni del proprio istituto».

In particolare:

- a) dovere primario è la contemplazione delle verità divine e la costante unione con Dio, attuate con la partecipazione giornaliera al sacrificio eucaristico, la lettura della S. Scrittura, la liturgia delle ore, con l'esame quotidiano di coscienza e la frequenza del sacramento della penitenza (cann. 663 e 664);
- b) I religiosi debbono abitare nella casa loro assegnata e non allontanarsene senza il permesso dei Superiori (can. 665).

All'argomento case è collegato quello della clausura, la quale deve essere osservata, comunque, in ogni casa facendo in modo che ci sia sempre una parte della casa stessa riservata esclusivamente ai religiosi (can. 667, § 1). Oltre a questa clausura (c.d. comune) il Codice ne conosce altre: una più rigorosa nei monasteri di vita contemplativa (can. 667, § 2), una papale (cioè conforme alle norme della Sede Apostolica) per i monasteri di

monache interamente dedicate alla vita contemplativa (can 667, § 3) e infine una costituzionale per tutti gli altri monasteri di monache;

- c) il religioso ha l'obbligo di portare l'abito stabilito dall'istituto ovvero quello clericale se si tratta di istituto clericale che non ha abito proprio (can. 679);
- d) è necessaria la Licenza del legittimo superiore perché i religiosi assumano incarichi o uffici fuori dal proprio istituto.

10. Incapacità patrimoniale dei religiosi

Un cenno particolare va fatto al can. 668 che specifica le conseguenze giuridiche degli elementi essenziali del voto di povertà enunciati dal can. 600. Secondo tale norma il novizio, prima della pronuncia dei voti, deve cedere a chi voglia l'amministrazione dei propri beni, disponendo liberamente del loro uso o usufrutto ed inoltre, prima della professione perpetua, redigere testamento.

Ove la natura dell'istituto lo richieda, il religioso deve compiere la rinuncia radicale ai propri beni prima della professione perpetua con valore decorrente dal giorno della professione stessa. In questo caso perde la capacità di acquistare e di possedere, e i beni che dovesse ricevere dopo tale rinuncia toccheranno all'Ordine di appartenenza. È previsto che gli atti relativi vengano redatti in forma valida anche secondo il diritto civile; ma in questo caso l'ordinamento statale (ci riferiamo come esempio a quello italiano) può riconoscere effetti sempre che non vengano violate le norme positive che vietano la irrevocabilità del mandato o la donazione dei beni futuri (art. 771 cod. civ.) o stabiliscono la revocabilità del testamento (art. 679 cod. civ.), per cui ogni bene che venga al religioso, dopo la professione, è, per il diritto civile, di sua libera disponibilità (JEMOLO, GISMONDI, PETRONCELLI).

Il canone in esame prevede inoltre che tutto ciò che un religioso acquista con la propria attività o a motivo dell'istituto rimanga acquisito all'istituto stesso così come tutto ciò che egli riceva come pensione sussidio, assicurazione etc.

A tal proposito va sottolineato che il diritto statuale (e quello italiano in particolare) non è indifferente ai vincoli che legano il religioso all'istituto ed anzi riconosce l'essenza dell'istituto stesso (JEMOLO), ove non si entra a far vita monastica per esercitare una professione ma per fini di perfezione spirituale: quanto si compie lo si compie con spirito di devozione filiale all'ordine per cui qualunque servizio prestato dal religioso sfugge ad ogni apprezzamento del giudice ordinario.

In tal senso si è orientata anche la Magistratura stabilendo che il religioso, il quale lasci l'associazione religiosa, nulla può pretendere come corrispettivo della attività prestata, anche se questa è stata causa di lucro per l'associazione.

11. L'apostolato degli istituti religiosi

Il nuovo Codice, fedele interprete dei deliberati conciliari, afferma nei canoni 673-676 il valore ecclesiale e la dimensione apostolica di qualsiasi tipo di istituto religioso.

L'apostolato di tutti i religiosi consiste, in primo luogo, nella testimonianza della loro vita consacrata che essi sono tenuti ad alimentare con la preghiera e la penitenza (can. 673).

Va al riguardo sottolineato:

1. Gli istituti interamente dediti alla contemplazione, occupando un posto eminente nel corpo mistico di Cristo, non possono essere chiamati a prestare aiuto nei diversi ministeri pastorali, per quanto urgente possa essere la necessità dell'apostolato attivo (can. 674).

2. Gli istituti dediti alle opere di apostolato devono, invece, per loro natura, dedicarsi all'azione apostolica che, religiosamente informata, deve esprimersi in tutta la vita dei membri (can. 675).

3. Gli istituti laicali, maschili e femminili, attraverso le opere di misericordia spirituale e corporale partecipano della funzione pastorale della Chiesa e prestano agli uomini i più svariati servizi (can. 676).

Vi è, in secondo luogo, l'esercizio dell'apostolato esterno, quale può essere la cura delle anime.

L'esercizio pubblico del culto divino, etc., nel quale i religiosi sono soggetti, oltre che ai propri Superiori, anche ai Vescovi diocesani (can. 678, §§ 1 e 2).

A tal proposito le norme (cann. 678, § 3, 680 e 681) prescrivono che, nell'organizzare le attività apostoliche, i Vescovi diocesani e i Superiori religiosi procedano di comune accordo e venga favorita una ordinata collaborazione tra i diversi istituti, e tra questi e il clero secolare, nonché il coordinamento di tutte le opere e attività apostoliche sotto la guida del Vescovo diocesano.

12. Allontanamento dei religiosi dall'istituto

La separazione di un religioso dal proprio istituto può avvenire:

a) per passaggio ad altro istituto;

b) per uscita dall'istituto;

e) per dimissione.

Esaminiamoli:

A) Passaggio ad altro istituto

Esso riguarda solo i religiosi professi di voti perpetui e può avvenire col consenso dei Moderatori supremi di entrambi gli istituti e con il voto deliberativo dei rispettivi consigli (can. 684). In tal caso il religioso è ammesso a fare la professione perpetua nel nuovo istituto dopo un periodo

di prova di almeno tre anni: se, l'interessato, comunque, abbandonasse il suo proposito o i nuovi Superiori non volessero ammetterlo, deve ritornare all'istituto di provenienza oppure ottenere l'indulto di secolarizzazione (v. appresso).

B) Uscita dall'istituto

Bisogna distinguere in questo caso tra religiosi professi a **voti temporanei** e quelli a **voti perpetui**

Nel **primo caso** (professione temporanea) è principio generale che, terminato il periodo della professione, chi vuole può liberamente lasciare l'istituto (can. 688, § 1); così come è previsto in tal caso che, quando sussistano giuste cause o sia intervenuta una infermità fisica o psichica, incompatibile con la vita d'istituto, i Superiori possono escludere il religioso dalla professione perpetua determinandone quindi l'uscita dall'istituto (can. 689).

Anche durante il periodo della professione, chi desidera uscire dall'istituto può ottenere il relativo permesso (indulto) dal Moderatore supremo col consenso del Consiglio e con la conferma del Vescovo se si tratta di istituto di diritto diocesano (can. 688, § 2).

Nel caso invece di un religioso professo a **voti perpetui** possono verificarsi due casi:

1) **la c.d. escaustrazione** cioè l'uscita temporanea del religioso dall'istituto, per una causa grave e per non più di tre anni (can. 686); essa può essere:

a) **o richiesta dall'interessato;**

b) **ovvero imposta dalla Santa Sede o dal Vescovo diocesano rispettivamente per gli istituti di diritto pontificio o diocesano.** Il relativo permesso (indulto) è concesso dal Moderatore supremo, col consenso del suo Consiglio e, anche se si tratta di un chierico, di quello del Vescovo del

luogo in cui il religioso dovrà dimorare. Per le monache l'indulto è di esclusiva competenza della Sede Apostolica;

2) l'uscita definitiva dall'istituto (prima denominata secolarizzazione) che può essere richiesta solo per cause molto gravi ponderate davanti a Dio (coram Domino perpensas) (can. 691). Il relativo indulto è di esclusiva competenza della Sede Apostolica (istituti di diritto, pontificio) o del Vescovo diocesano (istituti di diritto diocesano).

La differenza tra le due ipotesi è rilevante:

- la escaustrazione comporta soltanto l'esonero dagli obblighi non compatibili con la nuova situazione di vita creatasi per il religioso escaustrato (can. 687);

la c.d. secolarizzazione determina, invece, automaticamente la dispensa dai voti e da tutti gli obblighi derivanti dalla professione (non però dall'ordine sacro, se il religioso è chierico) (can. 692).

Exemplum L'uscita definitiva da un istituto religioso di professi di voti perpetui è un atto canonico serio, volto a sciogliere i vincoli della consacrazione, disciplinato principalmente dai cann. 691 e 692 del Codice di Diritto Canonico. Tale provvedimento, spesso richiesto tramite un indulto di secolarizzazione o "di uscita", richiede cause gravi, ponderate davanti a Dio (coram Domino perpensas).

Caratteristiche dell'Uscita Definitiva (Can. 691)

- **Competenza:** Per gli istituti di diritto pontificio, l'indulto è concesso dal Moderatore Supremo con il consenso del suo Consiglio. Per gli istituti di diritto diocesano, la competenza è del Vescovo diocesano.
- **Cause Gravi (coram Domino):** Non si tratta di una semplice scelta amministrativa. La "ponderazione davanti a Dio" implica che le ragioni (che possono essere di salute, di coscienza, o situazioni personali gravi) siano valutate in coscienza dal superiore e dal religioso, cercando la volontà di Dio per il bene dell'anima.
- **Effetti:** L'indulto di uscita comporta la dispensa dai voti e dagli obblighi connessi alla professione religiosa. Se il religioso è anche chierico, la secolarizzazione non implica automaticamente la dimissione dallo stato clericale (che richiede un atto separato della Santa Sede), ma l'incardinazione in una diocesi.
- **Abitudine al ritorno:** Una volta ottenuto l'indulto, il religioso deve lasciare l'istituto entro un tempo determinato, altrimenti l'indulto perde efficacia.

Esempio di Indulto di Uscita Definitiva (Secolarizzazione)

Un esempio concreto è la **secolarizzazione *ad experimentum*** (spesso della durata di 3 anni) concessa a un sacerdote religioso.

1. **Richiesta:** Un sacerdote professore perpetuo di un ordine mendicante chiede al proprio Superiore Generale l'uscita definitiva a causa di una profonda crisi vocazionale e motivi di salute che gli impediscono la vita comune.
2. **Valutazione:** Il Superiore, col Consiglio, valuta la richiesta ("coram Domino"), accertando che non vi siano cause di dimissione forzosa, ma una reale necessità del religioso.
3. **Decreto (Indulto):** La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata (se di diritto pontificio) emana il rescritto che concede l'uscita.
4. **Contenuto dell'Esempio:** "Il Santo Padre, su istanza del Superiore Generale, concede il presente indulto di secolarizzazione ad experimentum per tre anni al reverendo religioso X. Il suddetto è dispensato dai voti religiosi e dagli obblighi derivanti dalla Costituzione dell'Istituto, mentre mantiene gli obblighi derivanti dallo stato clericale, rimanendo in attesa di incardinazione in una diocesi".
5. **Conclusione:** Se l'esperimento va a buon fine, il religioso viene incardinato in una diocesi; in caso contrario, può rientrare nell'istituto o chiedere l'esclusione.

La secolarizzazione differisce dalla dimissione (che è una sanzione per gravi colpe esterne, can. 696) in quanto è una procedura che parte dalla volontà del religioso, sebbene approvata dall'autorità

C) Dimissione

Si tratta, in pratica, della espulsione del religioso dall'istituto e si configura come una sanzione. contro il suo comportamento.

Essa può assumere tre forme:

1) dimissione ipso facto (can. 694): si verifica quando il religioso:

- abbia abbandonato in modo notorio la fede cattolica;
- abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo civilmente.

Essa è dichiarata ufficialmente dal Superiore maggiore competente;

2) dimissione per decreto (cann. 695-700) che può essere:

- *obbligatoria* nei casi dei reati specificati nel can. 695 (ad es. omicidio, aborto consumato, concubinato, etc.);
- *facoltativa* per altre cause gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente (can. 696).

Essa consegue a un regolare procedimento (che potremmo definire disciplinare) instaurato dal competente Superiore maggiore (can. 697) e

concluso con un formale decreto di dimissione emesso dal Moderatore supremo: tale decreto, per essere valido, deve, però, essere ratificato dalla Sede Apostolica o dal Vescovo diocesano (secondo la natura, pontificia o diocesana, dell'istituto) e contro di esso è data facoltà di ricorso (can. 700);

- 3) **dimissione immediata** in caso di grave scandalo esterno o di pericolo imminente di un gravissimo danno per l'istituto (can. 703): il provvedimento è adottato dal Superiore maggiore o, in caso di massima urgenza, dal Superiore locale, col consenso del suo Consiglio. Si tratta di una espulsione per così dire cautelativa cui segue l'instaurazione del regolare processo per la dimissione ufficiale.

In ogni caso, con la dimissione cessano per il religioso i voti e gli altri obblighi derivanti dalla professione: egli, se chierico, non potrà esercitare gli ordini sacri fin quando un Vescovo non glielo consenta nell'ambito della propria diocesi (can. 701).

13. I religiosi elevati all'episcopato

I religiosi chierici possono essere elevati all'episcopato (e il caso non è infrequente) ed essere anche destinati alla guida di Chiese particolari.

In questo caso il religioso-Vescovo continua a essere membro del suo istituto (16) ma, per quanto concerne il voto di obbedienza; è soggetto solo al Romano Pontefice e non è vincolato a quegli obblighi che, nella sua prudenza, egli stesso giudichi incompatibili con la propria condizione (clausura, abito dell'istituto, etc.) (can. 705).

Il can. 706 detta norme particolari per armonizzare il voto di povertà con la nuova realtà economica del religioso in questione, specie se preposto a una diocesi.

Terminato il suo mandato il religioso, Vescovo emerito, è libero di ritornare o meno, in una casa del suo istituto; al suo sostentamento provvederà o la diocesi da cui proviene o lo stesso istituto (can. 707).

14. Le Conferenze dei Superiori maggiori

Il can. 708 prevede che i Superiori maggiori possano utilmente associarsi in Conferenze che sono chiamate con nomi diversi nei vari Paesi (consigli, unioni, federazioni).

Scopo di questi organismi è:

- realizzare più agevolmente, nell'unione delle forze, i fini propri dei singoli istituti (fatta salva l'autonomia, l'indole e lo spirito proprio di ognuno);
- trattare affari di comune interesse;
- promuovere il coordinamento e la cooperazione con le Conferenze episcopali e con i singoli Vescovi.

Essi debbono avere propri statuti approvati dalla Santa Sede la quale, sola, ha la direzione di tali organismi e può anche erigerli in persone giuridiche (can. 709)

Sezione Terza

Gli istituti secolari

1. Definizione

Exemplum Gli istituti secolari sono forme di vita consacrata in cui laici (uomini e donne) e sacerdoti vivono i consigli evangelici (povertà, castità, obbedienza) nel contesto ordinario del mondo, senza vita comune o abito religioso. Esempi includono la Compagnia di S. Paolo, le Volontarie di Don Bosco, l'Istituto Secolare di Pio X e il Cristo Re.

Esempi di Istituti Secolari

- **Compagnia di San Paolo:** Fondata a Milano, opera nella vita sociale e culturale.
- **Volontarie di Don Bosco (VDB):** Istituto femminile laico nato nel contesto salesiano.
- **Istituto secolare Pio X:** Dedicato soprattutto al ministero in zone pastorali difficili.
- **Piccole Apostole della Carità:** Note per la gestione di centri di riabilitazione (Associazione "La Nostra Famiglia").

- **Istituto Nostra Signora della Vita:** Primo istituto secolare approvato, di spiritualità carmelitana.
- **Missionari della Regalità di Cristo:** Di ispirazione francescana.
- **Compagnia Missionaria del Sacro Cuore:** Istituto di diritto diocesano.

Questi istituti, approvati ufficialmente nel 1947 con la costituzione *Provida Mater* di papa Pio XII, permettono ai membri di essere "lievito" nelle realtà secolari (lavoro, politica, famiglia)

«L'istituto secolare è un istituto di vita consacrata, in cui i fedeli, vivendo nel mondo, tendono alla perfezione della carità e si impegnano per la santificazione del mondo operando all'interno di esso» (can. 710).

Esso si differenzia dall'istituto religioso (v. § 1 della sez. II) per l'assenza dei voti pubblici e della vita fraterna in comune e soprattutto perché la testimonianza pubblica resa a Cristo e alla Chiesa, che per il religioso comporta (can. 607, § 3) una separazione dal mondo, esige, invece, per sua natura, la presenza nel mondo dei membri dell'istituto secolare.

Gli istituti secolari, novità assoluta della codificazione canonica, hanno avuto la prima regolamentazione giuridica con la costituzione apostolica di Pio XII "Provida Mater Ecclesia" del 2 febbraio 1947, quale segno che la vita consacrata non poteva ritenersi cristallizzata alle statuzioni del Codice piobenedettino ma andava avanti e creava necessariamente nuove forme.

Il nuovo Codice dedica ora ad essi i canoni da 710 a 730.

2. Condizione canonica dei membri

- I fedeli consacrati a Dio negli istituti secolari, non mutano la propria condizione canonica, laicale o clericale, in mezzo al Popolo di Dio (cioè in mezzo al secolo ("**Secolo**" come "**Mondo**": Nel linguaggio ecclesiastico, "secolo" (da *saeculum*) indica il mondo secolare, la vita laica e civile, in contrapposizione alla vita religiosa o claustrale): di qui la determinazione di secolari data agli istituti). Essi, pertanto, non assumono quel particolare status proprio dei religiosi.

Essi, invece, anche dopo la loro consacrazione, continuano a condurre la propria vita «nelle ordinarie situazioni del mondo» (can. 714), soli o nella

propria famiglia o in gruppi di vita fraterna, secondo le singole costituzioni; i membri chierici sono di solito incardinati in una diocesi e dipendono dal Vescovo diocesano, salvo quanto riguarda la vita consacrata nel proprio istituto (can. 715); qualora, a norma del can. 266, § 3, siano incardinati nello stesso istituto, essi, se destinati alle opere o a funzioni interne di governo, dipendono dal Vescovo allo stesso modo dei religiosi.

L'assunzione dei consigli evangelici di castità, povertà ed obbedienza avviene attraverso vincoli sacri stabiliti dalle costituzioni dei singoli istituti; gli obblighi da essi derivanti non debbono però inficiare, nello stile di vita, la secolarità propria dell'istituto (can. 712).

3. Forma di governo e patrimonio

Le forme di governo dei singoli istituti sono definite dalle relative costituzioni, le quali disciplinano, altresì, la procedura per la designazione dei Moderatori e la durata del loro ufficio (can. 717).

Nessuno, comunque, può essere designato Moderatore supremo se non è stato incorporato nell'istituto in modo definitivo.

Coloro che sono preposti al governo dell'istituto debbono curare che sia conservata l'unità dello spirito e sia promossa l'attiva partecipazione dei membri.

L'amministrazione dei beni dell'istituto è regolata dalle norme del Libro V del Codice, concernente i Beni temporali della Chiesa, integrate da quelle del diritto proprio le quali debbono anche definire gli obblighi, di carattere economico, dell'istituto verso i suoi membri (can. 718).

4. Ammissione dei membri, prova e formazione

A) Ammissione

Il diritto di ammettere un fedele nell'istituto (così come quello di stabilire la prova e di assumere ai sacri vincoli) spetta ai Moderatori maggiori coi loro Consigli (can. 720).

Il can. 721 stabilisce i requisiti per l'ammissione (tra i quali la maggiore età: 18 anni) e prescrive che l'ammittendo debba avere la maturità necessaria per condurre in modo conveniente la propria vita nell'istituto

B) Prova e incorporazione

Il candidato, prima di assumere il primo impegno con vincoli sacri nell'istituto, deve compiere un periodo di prova iniziale non inferiore a due anni, allo scopo di prendere più chiara coscienza della propria vocazione specifica e approfondire la conoscenza dello spirito e dello stile di vita dell'istituto (can. 722).

Trascorso il periodo di prova, il candidato, se ritenuto idoneo, assume, attraverso un sacro vincolo, i tre consigli evangelici (incorporazione), in caso contrario deve lasciare l'istituto (can. 723, § 1). La prima incorporazione è sempre temporanea (di durata non inferiore a cinque anni). Dopo tale periodo, il membro ritenuto idoneo viene ammesso all'incorporazione perpetua oppure a quella definitiva (cioè con vincoli temporanei da rinnovarsi sempre ad ogni scadenza).

C) Formazione

Così come per i religiosi anche per i membri degli istituti secolari la formazione non si arresta dopo)1 periodo prova ma deve essere continuata costantemente (can. 724). Essi debbono avere una preparazione quanto più completa possibile tanto nelle scienze umane che in quelle divine mentre i Moderatori debbono avere seria cura della loro continua formazione spirituale.

5. Compiti e doveri dei membri

A) compiti

I membri degli istituti secolari esprimono la loro consacrazione nell'attività apostolica e, come fermento, si sforzano «di permeare ogni realtà di spirito evangelico per consolidare e far cresce-re il corpo di Cristo» (can. 713).

Se laici, essi, nel mondo e dal mondo, partecipano alla funzione evangelizzatrice della Chiesa sia con la testimonianza di vita cristiana e di fedeltà alla propria consacrazione sia con l'aiuto dato affinché le realtà temporali siano ordinate a Dio e il mondo sia vivificato dalla forza del Vangelo (can. 713, § 2).

Se chierici, essi sono di aiuto ai confratelli soprattutto con la testimonianza di vita e collaborano, con il proprio ministero, alla santificazione del mondo (can. 713, § 3).

B) Doveri

Il can. 719 prescrive che i membri. «per rispondere fedelmente alla propria vocazione e perché la loro azione apostolica scaturisca dall'unione con Cristo»:

a) siano assidui nella preghiera;

b) leggano la Sacra Scrittura;

c) partecipino agli esercizi spirituali annuali e alle altre pratiche spirituali secondo il diritto

d) celebrino l'Eucaristia, se possibile quotidianamente;

e) si accostino frequentemente al sacramento della penitenza;

f) abbiano la necessaria direzione spirituale.

6. Separazione dei membri dall'istituto

In linea di massima si osservano le disposizioni previste per la separazione dei religiosi dal proprio istituto.

Anche qui possiamo distinguere tre ipotesi:

A) Passaggio ad un altro istituto

Riguarda i membri con incorporazione perpetua.

Se si tratta del passaggio da un istituto secolare ad un altro, è necessario il consenso di ambedue i Moderatori supremi.

Per il passaggio da un istituto secolare ad un istituto religioso o viceversa, è necessaria, invece, la licenza della Sede Apostolica (can. 730).

B) Uscita dall'istituto

Terminato il periodo di incorporazione temporanea, il membro può liberamente lasciare l'istituto così come, per giusta causa, il Moderatore maggiore, sentito il Consiglio, può escluderlo dal rinnovo dei vincoli sacri.

Anche durante tale periodo il membro può, per grave causa, lasciare l'istituto ottenendone regolare permesso (indulto) dal Moderatore supremo (can. 726).

Un membro con incorporazione perpetua se vuole lasciare l'istituto, può, dopo avere valutato seriamente la cosa innanzi al Signore (coram Domino), chiedere e ottenere il permesso dalla Sede Apostolica ovvero dal Vescovo diocesano (secondo la natura, pontificia o diocesana, dell'istituto) (can. 727). Con la legittima concessione dell'indulto di lasciare l'istituto cessano tutti i vincoli e insieme i diritti e gli obblighi derivanti dall'incorporazione (can. 728).

C) Dimissione

Per la dimissione (espulsione) di un membro da un istituto secolare, il can. 729 richiama integralmente l'analoga normativa prevista per i religiosi (canoni 694, 695, 697-701) ed anche noi ad essa rinviando.

C'è solo da rilevare che, mancando di regola, una vita in comune, non è ipotizzabile la «espulsione immediata» dalla casa religiosa prevista dal can. 703.

Sezione Quarta

Le società di vita apostolica

1. Definizione

Exemplum Le Società di Vita Apostolica (SVA) sono istituzioni cattoliche in cui i membri perseguono un fine apostolico o missionario vivendo in comunità senza emettere voti religiosi, ma seguendo costituzioni proprie. Esempi noti includono la Confederazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, le Figlie della Carità (Vincenziane) e i Missionari d'Africa (Padri Bianchi). Ecco alcuni esempi principali distinti per tipologia:

- **Maschili di Diritto Pontificio:**
 - **Confederazione dell'Oratorio di SAN Filippo Neri (Oratoriani):** Dediti alla preghiera e all'apostolato parrocchiale.
 - **Congregazione della Missione (Vincenziani o Lazzaristi):** Fondata da San Vincenzo de' Paoli, focalizzata sulle missioni popolari.
 - **Società per le Missioni estere di Parigi (MEP):** Dedita all'evangelizzazione in Asia.
 - **Società dell'Apostolato Cattolico (Pallottini):** Fondata da San Vincenzo Pallotti, mira a promuovere l'apostolato dei laici.
 - **Missionari d'Africa (Padri Bianchi):** Attivi nell'evangelizzazione del continente africano.
 - **Società dei Sacerdoti Missionari di S. Paolo Apostolo (Paolisti):** Impegnati nell'evangelizzazione, specialmente negli USA.
- **Femminili:**
 - **Figlie della Carità di San Francesco de' Paoli:** Spesso confuse con le suore, non emettono voti religiosi ma promesse di servizio ai poveri (sono tecnicamente una SVA, sebbene la loro classificazione sia talvolta discussa in contesti locali).

Le SVA si differenziano dagli Istituti di Vita Consacrata perché, pur vivendo in comunità, i membri non sono strettamente tenuti ai tre voti canonici di povertà, castità e obbedienza nel modo in cui lo sono i religiosi.

Il Codice assimila agli istituti di vita consacrata le società di vita apostolica. (can. 731).

S'intendono per tali le società o comunità (molto numerose nella Chiesa d'oggi ed anche di rilevante importanza: si pensi, per fare un solo esempio, ai salesiani di don Bosco) i cui membri, senza voti religiosi, perseguono il fine apostolico proprio della società e, conducendo vita fraterna in comunità secondo un proprio stile, tendono alla perfezione della carità mediante l'osservanza delle costituzioni (can. 731, § 1).

Si tratta delle «società di vita comune senza voti» già previste e disciplinate dal vecchio Codice, i cui membri conducono una vita più o meno affine a quella dei religiosi.

Caratteristica peculiare è che i membri non sono vincolati, come negli istituti di vita consacrata, dai consueti tre voti pubblici di castità, povertà e obbedienza. In pratica, però, vi è, su questo punto, nelle società di vita apostolica, una grande varietà di situazioni che il Codice non disconosce (v. can. 731, § 2). In alcune di esse vengono emessi voti privati (tutti e tre o solo alcuni di essi); in altre non si emette alcun voto e talvolta solo delle promesse o dei giuramenti di perse-veranza.

Alle società di vita apostolica si applica, nel rispetto della natura di ciascuno, la normativa comune a tutti gli istituti di vita consacrata .

2. Governo delle società e amministrazione dei beni

Il governo delle società è definito dalle singole costituzioni, le quali debbono tener presente, per quanto possibile, ciò che è stabilito, in materia, per gli istituti religiosi (can. 734).

L'amministrazione dei beni temporali delle società (che sono persone giuridiche, al pari delle loro parti e delle loro case) è regolata dalle norme del Libro V del Codice, sui Beni temporali della Chiesa e dal diritto proprio (can. 741). È previsto, a tal riguardo, che ogni società ed ogni sua parte o casa, abbiano un Economo.

Anche i membri, non essendovi voto di povertà, hanno la capacità di acquistare, possedere e amministrare beni temporali e di disporne, ma tutto ciò che loro proviene in considerazione della società rimane acquisito per la società stessa (can. 731, § 2).

3. Case e comunità locali

La esigenza della vita fraterna in comunità postula la necessità della «casa» (affine a quella degli istituti religiosi).

La erezione di una casa ovvero la costituzione di una comunità locale sono di competenza del governo della società previo consenso del Vescovo diocesano, il quale deve essere consultato anche per la soppressione (can. 733, § 1).

I membri debbono abitare la casa o la comunità legittimamente costituita e osservare la vita in comune uniformandosi alle norme dettate in proposito dal diritto proprio (anche in ordine alle assenze) (can. 740).

4. Ammissione dei membri, prova, incorporazione e formazione

Il diritto proprio di ogni società disciplina l'ammissione dei membri, il periodo di prova, l'incorporazione e la formazione (can. 735, § 1).

I requisiti per l'ammissione sono identici a quelli richiesti per i novizi degli istituti religiosi (can. 735, § 2 che richiama espressamente i cann. 642-645).

Le modalità della prova e della formazione debbono essere determinate in ordine al fine e allo stile della società, particolarmente nel campo dottrinale, spirituale e apostolico per scoprire la vocazione divina e prepararsi in modo conveniente alla missione e alla vita della società (can. 735, § 3).

5. Obblighi e doveri dei membri

L'incorporazione nella società comporta, da parte di questa, l'impegno di dirigere i membri alla realizzazione della propria vocazione e, da parte dei membri, quello di assumere gli obblighi e vantare i diritti previsti dalle costituzioni (can. 737). I membri sono soggetti ai propri Moderatori in ciò che riguarda la vita interna e la disciplina della società e al Vescovo diocesano relativamente al culto pubblico, la cura delle anime e le altre attività apostoliche (can. 738).

Nelle società clericali di diritto pontificio i membri chierici sono di regola incardinati alla società stessa (can. 736); essi oltre agli obblighi propri di membri sono tenuti agli obblighi comuni dei chierici (can. 739).

6. Separazione dei membri dalla società

È regolata da norme molto simili a quelle previste per i membri degli istituti di vita consacrata. Per i membri non ancora definitivamente incorporati, sono le rispettive costituzioni a regolare l'uscita o la dimissione dalla società (can. 742).

Per i membri incorporati definitivamente, bisogna distinguere:

A) Passaggio ad altra società od istituto

Il passaggio da una società ad un'altra può avvenire con la licenza accordata dal Moderatore supremo (can. 744). Tale licenza deve essere concessa dalla Sede Apostolica se si tratta di passaggio da una società di vita apostolica ad un istituto di vita consacrata o viceversa.

B) Uscita dalla società

Essa può essere:

- a) **definitiva**: il relativo indulto è di competenza del Moderatore supremo, col consenso del Consiglio salvo che le costituzioni non riservino tale concessione alla Santa Sede (can. 743);
- b) **temporanea**: l'indulto relativo (limitato a non più di tre anni) è di competenza del Moderatore supremo, sempre col consenso del Consiglio. In questo caso rimangono sospesi i diritti e gli obblighi del membro, incompatibili con la vita fuori della società (can. 745).

C) Dimissione

La dimissione (o espulsione) dalla società di vita consacrata è regolata, per espresso disposto del can. 746, dalla normativa relativa ai religiosi (si rinvia pertanto al § 12 lett. C della sez. II).